Spedizione in abbonamento postale

Anno 99° — Numero 185

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Venerdì, 1° agosto 1958** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 550-139 551-236 551 554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA Abbonamento annuo L 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L 3010 - Un fascicolo L 50
All'ESTERO il doppio dei prezzi per l'Italia

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA Abbonamento annuo L 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L 3010 - Un fascicolo L. 50
All'ESTERO il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato — Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni – via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 185 DEL 1° AGOSTO 1958:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n 34
Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico: Buoni del Tesoro novennali 5 % di scadenza 1° gennaio 1968 emessi in base al decreto-legge 23 gennaio 1958, n 8, convertito nella legge 23 febbraio 1958, n 84, e al decreto Ministeriale 27 febbraio 1958, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 52 del 1° marzo 1958. Elenco dei premi speciali di rinnovo a sorte assegnati a titoli provvisori dei buoni del Tesoro novennali 5 % - 1968, rilasciati a fronte di operazioni di rinnovo di buoni del Tesoro novennali 5 % - 1959, effettuate con opzione per i cennati premi speciali (decreto Ministeriale 4 giugno 1958, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 143, del 17 giugno 1958).

(3714)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 aprile 1958, n. 751.

Modifiche degli articoli 7, 9 e 10 dello statuto della Cassa di previdenza per l'assicurazione degli sportivi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti il regio decreto legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;

Visto il regolamento per l'esecuzione del predetto decreto-legge approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519, e 22 aprile 1940, n. 469;

Visto il decreto 16 ottobre 1934, n. 2047, con il quale la Cassa interna di previdenza del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.), con sede in Roma, è stata eretta in ente morale e ne è stato approvato lo statuto organico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 4 ottobre 1948, n. 1362 (registrato alla Corte dei conti addì 20 novembre 1948), con il quale la Cassa interna di previdenza del C.O.N.I. ha assunto la denominazione di « Cassa di previdenza per l'assicurazione degli sportivi (Sportass) e ne è stato approvato lo statuto in vigore;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 1° luglio 1952, n. 1451, che approva lo statuto in vigore della « Cassa di previdenza per l'assicurazione degli sportivi »;

Vista la delibera del Consiglio nazionale del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.) in data 13 giugno 1957 che approva lo schema di modifiche degli articoli 7, 9, 10 dello statuto in vigore della « Cassa di previdenza per l'assicurazione degli sportivi »;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e commercio;

Decreta:

Sono approvate le modifiche degli articoli 7, 9, 10 dello statuto in vigore della Cassa di previdenza per l'assicurazione degli sportivi (Sportass), con sede in Roma, secondo il nuovo testo annesso al presente decreto, vistato dal Ministro proponente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 aprile 1958

GRONCHI

GAVA

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti addì 29 luglio 1958
Atti del Governo, registro n 113, foglio n 107 — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 giugno 1958, n. 752.

Soppressione dell'Ambasciata in Damasco (Siria) e della dipendente Cancelleria consolare ed istituzione nella stessa località di un Consolato generale di 1ª categoria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804;
Visto il regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;
Visto il regio decreto 29 novembre 1870, n. 6090;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 18 aprile 1947, n. 266, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1948, n. 226, e successive modificazioni;
Visto l'art. 2 della legge 4 gennaio 1951, n. 13;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto col Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

L'Ambasciata in Damasco (Siria) e la dipendente Cancelleria consolare sono soppresse.

Art. 2.

E' istituito in Damasco (Siria-Repubblica Araba Unita) un Consolato generale di 1ª categoria con la seguente circoscrizione territoriale: le provincie di Damasco, Homs, Sueida e Houran.

Art. 3.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 giugno 1958

GRONCHI

ZOLI — PELLA — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *luglio* 1958
Atti del Governo, registro n. 113, *foglio n* 104 — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 giugno 1958.

Affidamento alla Società italiana per azioni per il Traforo del Monte Bianco della concessione della costruzione della galleria autostradale destinata a collegare la Valle d'Aosta (Italia) con la valle di Chamonix (Francia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 1° agosto 1954, n. 846, concernente la esecuzione della Convenzione tra l'Italia e la Francia per il Traforo del Monte Bianco conclusa a Parigi il 14 marzo 1953 e dell'annesso verbale finanziario sottoscritto a Roma il 16 maggio 1953;

Visto il decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547, ratificato, con modificazioni, con la legge 2 gennaio 1952, n. 41, che sostituisce il decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 38, istitutivo dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade Statali (A.N.A.S.);

Visto l'atto 1° settembre 1957, con il quale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, primo comma, della citata legge 1° agosto 1954, n. 846, si è costituita in Aosta la Società italiana per azioni per il Traforo del Monte Bianco, con sede legale in Aosta, con lo scopo sociale di provvedere alla costruzione ed alla successiva gestione della galleria autostradale che dovrà sottopassare il massiccio del Monte Bianco collegando la Valle d'Aosta (Italia) con la valle di Chamonix (Francia).

Visto il decreto interministeriale 10 settembre 1957, emanato di concerto tra i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per i lavori pubblici, per i trasporti e per le partecipazioni statali, con il quale è stato approvato lo statuto della suddetta Società italiana;

Ritenuto di dover procedere all'affidamento formale alla Società stessa della concessione per la costruzione e l'esercizio della galleria e di regolare i rapporti tra lo Stato italiano e la Società derivanti da tale concessione;

Visto l'art. 4, ultimo comma, del citato decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547;

Visto il parere n. 412 espresso dal Consiglio di Stato nella sua adunanza del 21 maggio 1958;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per i trasporti e per le partecipazioni statali;

Decreta:

E' accordata alla Società italiana per azioni per il Traforo del Monte Bianco, con sede in Aosta, la concessione per la costruzione del tratto italiano di una galleria autostradale attraverso il Monte Bianco tra la Valle d'Aosta (Italia) e la valle di Chamonix (Francia), nonchè l'esercizio della stessa per un periodo di 70 (settanta) anni.

E' approvata e resa esecutiva la convenzione a tal fine stipulata il 9 giugno 1958 tra l'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade Statali (A.N.A.S.) e la Società italiana per azioni per il Traforo del Monte Bianco, inscritta al repertorio dell'Ufficio contratti dell'A.N A.S. col n. 3433.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 10 giugno 1958

GRONCHI

TOGNI — PELLA — MEDICI — ANGELINI — BO

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *luglio* 1958
Registro n 3 *Lavori pubblici, foglio n.* 115 — BATTISTA

(4052)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 giugno 1958.

Radiazione dal quadro del naviglio militare dello Stato della nave « Illiria ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, sull'ordinamento della Marina militare;

Visto il regio decreto 31 agosto 1939, n. 1395, concernente iscrizione nel quadro del naviglio militare dello Stato, a decorrere dal 1° maggio 1939, della nave « Illiria »;

Considerato lo stato di vetustà della nave « Illiria » e tenuto conto che non è conveniente, per motivi d'ordine tecnico-economico, provvedere alla rimessa in efficienza della unità stessa;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

La nave « Illiria » viene radiata, a decorrere dal 1° giugno 1958, dal quadro del naviglio militare dello Stato.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 27 giugno 1958

GRONCHI

TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti addì 16 *luglio* 1958
Registro n 24 *Difesa-Marina, foglio n* 48

(3963)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 giugno 1958.

Radiazione dal quadro del naviglio militare dello Stato dei DD. VV. « 401 » e « 415 ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, sull'ordinamento della Marina militare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1950, registrato alla Corte dei conti l'11 settembre 1950, registro n. 11 Difesa-Marina, foglio n. 120,

concernente, fra l'altro, iscrizione nel quadro del naviglio militare dello Stato, a decorrere dal 1° luglio 1950, dei DD. VV. « 111 » e « 125 »;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1954, registrato alla Corte dei conti il 15 marzo 1954, registro n. 5 Difesa-Marina, foglio n. 24, col quale, fra l'altro, i DD. VV. « 111 » e « 125 » hanno assunto, rispettivamente, a decorrere dal 1° gennaio 1954, la denominazione di DD. VV. « 401 » e « 415 »,

Considerato lo stato di vetustà dei DD. VV. « 401 » e « 415 » e tenuto conto che non è conveniente, per motivi d'ordine tecnico-economico, provvedere alla rimessa in efficienza delle unità stesse;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

I DD. VV. « 401 » e « 415 » sono radiati, a decorrere dal 1° luglio 1958, dal quadro del naviglio militare dello Stato.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 27 giugno 1958

GRONCHI

TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 luglio 1958
Registro n. 24 Difesa Marina, foglio n. 49

(3962)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 luglio 1958.

Incarico all'on. Giulio Pastore, Ministro senza portafoglio, di presiedere il Comitato di cui all'art. 1 della legge 10 agosto 1950, n. 646, modificato dall'art. 1 della legge 25 luglio 1952, n. 949 e dall'art. 5 della legge 22 dicembre 1956, n. 1589.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 10 agosto 1950, n. 646, concernente la istituzione della Cassa per le opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno) e successive modificazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

L'on. Giulio Pastore, Ministro senza portafoglio, è incaricato di presiedere il Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno, di cui all'art. 1 della legge 10 agosto 1950, n. 646, modificato dall'art. 1 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e dall'art. 5 della legge 22 dicembre 1956, n. 1589.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 5 luglio 1958

GRONCHI

FANFANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 luglio 1958
Registro n. 8 Presidenza, foglio n. 282. — MASSIMO

(4091)

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1958.

Costituzione del Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di assistenza magistrale.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduta la legge 7 marzo 1957, n. 93, che ha apportato modificazioni al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 ottobre 1947, n. 1346, istitutivo dell'E.N.A.M., ratificato con la legge 21 marzo 1953, n. 190;

Veduto il decreto Ministeriale 4 febbraio 1954, col quale venne nominato il Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di assistenza magistrale per il triennio 1° marzo 1954-1° marzo 1957;

Considerato che alla scadenza del triennio predetto non si provvide alla costituzione del nuovo Consiglio di amministrazione in quanto, per il particolare disposto dell'art. 8 della legge 7 marzo 1957, n. 93, fu prorogato fino al 1° marzo 1958 il mandato del Consiglio di amministrazione in carica;

Vista la lettera n. 6449, in data 7 marzo 1958 dello Ente nazionale di assistenza magistrale, in cui sono comunicati i risultati delle elezioni indette dall'Ente stesso, per la nomina del rappresentante del personale direttivo ed ispettivo delle scuole elementari e dei sei rappresentanti della classe magistrale (direttore didattico Gentilini Biagio, maestri elementari Bartoletti Elena, Marchesi Linneo, Sgandurra Gaetano, Seu Tommaso, Cesario Francesco, Magro Pasquale);

Viste le lettere n. 117647 in data 2 aprile 1957 del Ministero del tesoro e n. 1/37-11126 in data 10 maggio 1958 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con le quali i Ministeri stessi designano quali loro rappresentanti in seno al nuovo Consiglio di amministrazione dell'Ente, rispettivamente, il dott. Bertoni Benvenuto e il dott. Stefano Calarco;

Ritenuta l'opportunità di confermare, quale rappresentante di questo Ministero in seno al Consiglio stesso il dott. Collalto Collaltino, ispettore generale a riposo dell'Amministrazione centrale;

Decreta:

A far parte del Consiglio di amministrazione dello Ente nazionale di assistenza magistrale e per la durata di un quadriennio, sono chiamati a far parte i signori:

Collalto dott. Collaltino, in rappresentanza del Ministero della pubblica istruzione;

Bertoni dott Benvenuto, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Calarco dott. Stefano, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Gentilini Mario, in rappresentanza del personale direttivo ed ispettivo della scuola elementare (membro eletto);

Bartoletti Elena, Marchesi Linneo, Sgandurra Gaetano, Seu Tommaso, Cesario Francesco e Magro Pasquale, in rappresentanza della classe magistrale (membri eletti).

Roma, addì 12 giugno 1958

Il Ministro: MORO

(3979)

DECRETO DELL'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA 28 giugno 1958.

Vaccinazioni contro le malattie quarantenarie e rilascio dei relativi certificati validi ai fini internazionali.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il regolamento sanitario internazionale, approvato dall'assemblea della Organizzazione mondiale della sanità il 25 maggio 1951, al quale è stata data piena ed intera esecuzione in Italia con la legge 31 luglio 1954, n. 861;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale del 31 luglio 1945, n. 446;

Visto il proprio decreto 13 dicembre 1956, concernente la vaccinazione contro le malattie quarantenarie ed il rilascio dei relativi certificati validi ai fini internazionali;

Visto il decreto legislativo 31 luglio 1954, n. 533, convertito in legge il 26 gennaio 1954, n. 869;

Decreta:

Art. 1.

Gli Uffici di sanità marittima possono delegare i medici di bordo di nazionalità italiana, regolarmente abilitati e con l'effettiva direzione del servizio sanitario a bordo di navi di bandiera nazionale o di bandiera estera aventi patente di vettore per passeggeri ed emigranti, a praticare le vaccinazioni contro le malattie quarantenarie, esclusa quella antiamarillica, nei confronti di quei passeggeri che non abbiano potuto essere vaccinati prima della partenza della nave.

Art. 2.

I medici di bordo a quanto sopra delegati allegheranno al giornale sanitario di bordo un elenco nominativo, completo delle generalità e del luogo di provenienza delle persone vaccinate durante la navigazione

Art. 3.

Il compenso per le suddette vaccinazioni eseguite da medici di bordo delegati è fissato in L. 500 per ogni trattamento vaccinale ed è comprensivo del rilascio del relativo certificato valido per l'estero. Dette prestazioni debbono essere eseguite gratuitamente per gli emigranti mentre la vaccinazione antivaiolosa ed il rilascio del certificato devono essere eseguiti gratuitamente per tutti indistintamente gli imbarcati.

Art. 4.

I prefetti della Repubblica sono incaricati della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 giugno 1958

L'Alto Commissario: MOTT

(4051)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di « astronomia » presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Catania.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n 238, si comunica che presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Catania, è vacante la cattedra di « astronomia » cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(4075)

Diffida per smarrimento di certificato sostitutivo di diploma originale di laurea

Il dott. Franco Piscopo, nato a Roma il 31 dicembre 1920, ha dichiarato di aver smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del proprio diploma originale di laurea in scienze politiche, rilasciatogli dalla Università di Roma in data 16 ottobre 1944, a seguito degli esami conclusivi del relativo corso di laurea da lui sostenuti nell'anno accademico 1943-44.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Roma.

(3981)

Diffida per smarrimento di certificato di abilitazione provvisoria

Il dott Enzo Tavolato, nato a Milano il 4 aprile 1929, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di ingegnere, rilasciatogli dalla Università di Roma in data 27 marzo 1957, a seguito degli esami conclusivi del relativo corso di laurea da lui sostenuti nell'anno accademico 1955-56

Se ne da notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Roma

(3980)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione di marchi d'identificazione per metalli preziosi

Si comunica che sono stati deformati i marchi d'identificazione per metalli preziosi della cassata ditta Battezzato Giovanni, già esercente in Valenza Po, via Mazzini n. 6.

Tali marchi erano contrassegnati col n 246-AL.

(3986)

Si comunica che sono stati deformati i marchi d'identificazione per metalli preziosi della cessata ditta Bonicelli Alberto & Gasparino Cristoforo, già esercente in Alessandria, via Marsala n 7

Tali marchi erano contrassegnati col n 123 AL.

(3984)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Comunicato

Il Ministro per il commercio con l'estero, ai sensi del terzo comma dell'art 13 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, comunica che l'Ufficio italiano dei cambi ha impartito istruzioni alla Banca d'Italia ed alle banche autorizzate a fungere da agenzie di questa, con la seguente circolare:

n *A*-84 del 14 luglio 1958, concernente l'Accordo di pagamento con l'Argentina (n 20).

Partecipazione della Finlandia al sistema argentino dei pagamenti multilaterali.

(4060)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(3ª *pubblicazione*) Elenco n. 24

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3578 — Data: 19 giugno 1956 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Roma — Intestazione: Guidarelli Luigi — Titoli del Debito pubblico: al portatore 2 — Capitale L 600

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4697 — Data 9 febbraio 1952 — Ufficio che rilasciò la ricevuta Ufficio ricevimento — Intestazione Clivi Antonia fu Francesco vedova Chiaretti — Titoli del Debito pubblico nominativi 4 — Capitale L 8000

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1 — Data 1° luglio 1952 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Alessandria — Intestazione: Goggi Mario Umberto presidente Cassa scolastica « G Bovio » — Titoli del Debito pubblico al portatore 3 — Rendita L. 2000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 12 — Data 13 settembre 1957 — Ufficio che rilasciò la ricevuta Ufficio provinciale del tesoro di L'Aquila — Intestazione Gentile Floido — Titoli del Debito pubblico: al portatore 3 — Capitale L. 1500

Numero ordinale portato dalla ricevuta. 278 — Data: 10 maggio 1958 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del tesoro di Bari — Intestazione: Zippitelli Angela e De Grecis Vito — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 165 000

A termini dell'art 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 3 luglio 1958

Il direttore generale. SCIPIONE

(3565)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 173

Corso dei cambi del 31 luglio 1958 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,80	—	624,79	624,80	624,80	624,80	624,80	624,80	624,80	624,80
$ Can.	650,28	—	650 —	650 —	649,70	650,25	649,625	649,30	650,25	650,25
Fr. Sv. lib.	145,80	—	145,79	145,805	145,80	145,80	145,80	145,80	145,80	145,80
Kr. D.	89,89	—	89,90	89,88	89,85	89,90	89,89	89,85	89,90	89,90
Kr. N.	86,90	—	86,925	86,90	86,91	86,90	86,90	86,88	86,90	86,90
Kr. Sv.	120,50	—	120,52	120,51	120,50	120,50	120,50	120,50	120,51	120,50
Fol.	164,46	—	164,455	164,46	164,45	164,45	164,46	164,45	164,45	164,45
Fr. B.	12,49	—	12,4975	12,495	12,4875	12,50	12,49125	12,50	12,49	12,495
Fr. Fr.	147,95	—	147,85	147,83	147,85	147,90	147,85	148 —	147,90	147,90
Fr. Sv. acc	142,42	—	142,44	142,39	142,35	142,40	142,41	142,45	142,43	142,43
Lst.	1737,10	—	1737,25	1737 —	1736,625	1737,10	1736,80	1737,10	1737,15	1737 —
Dm occ	148,80	—	148,75	148,755	148,76	148,80	148,76	148,80	148,79	148,77
Scell. Aust.	24,04	—	24,04	24,0385	24,05	24,05	24,03875	24,04	24,04	24,04

Media dei titoli del 31 luglio 1958

Titolo	
Rendita 3,50 % 1906	62,725
Id. 3,50 % 1902	62 —
Id. 5 % 1935	97,375
Redimibile 3,50 % 1934	83,50
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	78,225
Id. 5 % (Ricostruzione)	92,20
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	88,50
Id. 5 % 1936	97,575
Id. 5 % (Città di Trieste)	89,05
Id. 5 % (Beni Esteri)	88,575
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	101,425
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	100,125
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	99,675
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	98,775
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	98,475
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	98,05
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	98,025
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	98,15

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 31 luglio 1958

Valuta	
1 Dollaro USA	624,80
1 Dollaro canadese	649,812
1 Franco svizzero lib	145,802
1 Corona danese	89,885
1 Corona norvegese	86,90
1 Corona svedese	120,505
1 Fiorino olandese	164,46
1 Franco belga	12,493
100 Franchi francesi	147,845
1 Franco svizzero acc.	142,40
1 Lira sterlina	1736,90
1 Marco germanico	148,757
1 Scellino austriaco	24,039

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Attribuzione della gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Salvitelle (Salerno) alla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli.

IL DIRETTORE GENERALE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n 1760 e 20 dicembre 1928, n 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario,

Visti l'art 31 del regolamento per l'esecuzione del citato regio decreto-legge 29 luglio 1927, n 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè i decreti legislativi 17 luglio 1947, n 691, 20 gennaio 1948, n. 10 e la legge 22 dicembre 1956 n 1589,

Visto il regio decreto 11 giugno 1936, n 1067, modificato con decreto Presidenziale 19 aprile 1948, n 482,

Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di Salvitelle (Salerno) non possa utilmente funzionare,

Dispone·

La gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Salvitelle (Salerno) è affidata alla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli, che dovrà prendere in consegna, redigendo apposito verbale, le attività e gli atti dell'ente anzidetto

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 luglio 1958

Il direttore generale FORMENTINI

(3982)

Attribuzione della gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Stio (Salerno) alla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli.

IL DIRETTORE GENERALE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n 1509 e 29 luglio 1928, n 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario,

Visti l'art 31 del regolamento per l'esecuzione del citato regio decreto-legge 29 luglio 1927, n 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè i decreti legislativi 17 luglio 1947, n 691, 20 gennaio 1948, n. 10 e la legge 22 dicembre 1956, n 1589,

Visto il regio decreto 11 giugno 1936, n 1067, modificato con decreto Presidenziale 19 aprile 1948, n 482,

Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di Stio (Salerno) non possa utilmente funzionare,

Dispone:

La gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Stio (Salerno) è affidata alla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli, che dovrà prendere in consegna, redigendo apposito verbale, le attività e gli atti dell'ente anzidetto

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 luglio 1958

Il direttore generale FORMENTINI

(3983)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Concorso ad un posto di vice perito analista nel ruolo del personale tecnico delle Stazioni sperimentali per l'industria (Stazione sperimentale per i combustibili in Milano).

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto 23 marzo 1940, n 744 ed il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1949, n 646, riguardanti l'organico della Stazione sperimentale per i combustibili, in Milano,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n 368, che detta norme per la presentazione dei documenti nei concorsi statali,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n 678, contenente nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione delle firme,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3, sullo statuto degli impiegati civili dello Stato,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n 686, contenente norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato,

Decreta:

Art 1

E' indetto un concorso per titoli ed esami per il conferimento di un posto di vice perito analista in esperimento nel ruolo del personale tecnico delle Stazioni sperimentali per l'industria (Stazione sperimentale per i combustibili in Milano).

Art 2

Per l'ammissione al concorso sono necessari i seguenti requisiti

I) essere in possesso del diploma di perito industriale - Sezione chimica,

II) aver compiuto l'età di anni 18 e non superata quella di 32.

Il limite massimo di età è elevato·

1) a 37 anni di età nei confronti·

a) di coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936,

b) di coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione,

c) dei partigiani combattenti e dei cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943,

d) dei cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico e politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno,

e) dei profughi dell'Africa italiana di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n 104, ed alla legge 4 marzo 1952, n 137,

f) di coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti, in base alle vigenti disposizioni

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se per esse sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione

Tutti i detti limiti di età sono elevati

g) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso di cui al presente decreto,

h) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima

Le elevazioni del limite massimo di età di cui alle lettere *g*) ed *h*) sono cumulabili tra di loro ed entrambe con quelle di cui alle lettere da *a*) ad *f*) purchè complessivamente non si superino i quaranta anni,

2) a 39 anni nei confronti

i) dei combattenti ed assimilati di cui alle lettere da *a*) ad *f*) del presente articolo decorati al valore militare o promossi per merito di guerra;

l) dei capi di famiglie numerose ai sensi della legge 29 marzo 1940, n 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n 267, costituite da almeno sette figli viventi, compresi tra essi anche i figli caduti in guerra.

3) a quaranta anni nei confronti

m) di coloro che, ai sensi dell'art 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n 1488, abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti dei limiti di età, il periodo intercorso fra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944 di cui all'art 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n 25 fermo restando per i detti concorrenti il limite massimo di anni quaranta.

n) per gli assistenti ordinari delle Università o degli Istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, il limite di età è aumentato, ai termini dell'art 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n 1172, ratificato con modificazioni, con l'art 1 della legge 24 giugno 1950, n 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, e, nei confronti degli assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria, purchè complessivamente non si superino i quaranta anni,

4) a 45 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione spettante, nei confronti

o) dei mutilati ed invalidi di guerra dei mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione dei mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, dei mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dei mutilati ed invalidi per servizio, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato per eventi verificatisi fino al 31 dicembre 1954 o dei mutilati od invalidi in occasione dei fatti di Trieste di cui alla legge 9 agosto 1954, n 654, purchè rientrino nelle prime otto categorie, ovvero nelle voci da quattro a dieci della categoria nona o nelle voci da tre a sei della categoria decima della tabella *A* allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1947, n 876, ovvero nelle voci *quattro e da sei ad undici* della tabella *B* allegata al regio decreto 12 luglio 1923, n 1491, richiamato dalla legge 3 giugno 1950 n 375,

p) del personale licenziato dagli enti soppressi di cui alla legge 4 dicembre 1956 n 1404

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

q) del personale civile di ruolo e del personale civile collocato nei ruoli aggiunti in servizio nell'Amministrazione statale a norma dell'art 200, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3,

r) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 15 maggio 1947, n 500 e 5 settembre 1947 n 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche d'autorità e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili

I candidati che intendono beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso

III) essere cittadini italiani

IV) avere il godimento dei diritti politici;

V) avere sempre tenuto buona condotta morale e civile,

VI) essere di sana e robusta costituzione, esenti da difetti o imperfezioni fisiche a meno che queste non siano state contratte in guerra o per causa di guerra e semprechè esse non siano di impedimento all'esercizio delle funzioni cui il candidato aspira

Art 3

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso

Non possono essere ammessi al concorso, a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3 coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, nonchè coloro che, ai sensi dell'art 128, secondo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n 3, siano stati dichiarati decaduti da un precedente impiego per aver prodotto, ai fini del conseguimento dell'impiego stesso, documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile

L'esclusione dal concorso può essere disposta soltanto per difetto dei requisiti prescritti e con decreto motivato del Ministro.

Art 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L 200, debbono pervenire al Ministero dell'industria e commercio - Direzione generale affari generali - Ispettorato generale del personale (via Molise n 2, Roma) non oltre il termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

La firma apposta in calce alla domanda deve essere, sotto pena di esclusione dal concorso, autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio

Nella domanda di ammissione i candidati debbono dichiarare

a) il nome e cognome,

b) il luogo e data di nascita indicando, se abbiano superato alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda il 32° anno di età, il titolo che conferisce loro il diritto all'aumento di detto limite,

c) l'indirizzo attuale I concorrenti hanno l'obbligo di comunicare al Ministero dell'industria e del commercio - Direzione generale affari generali - Ispettorato generale del personale (via Molise n. 2, Roma), gli eventuali cambiamenti del loro recapito.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di irreperibilità del destinatario;

d) il possesso della cittadinanza italiana;

e) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime,

f) le eventuali condanne penali riportate,

g) il titolo di studio,

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione o dichiarati decaduti per la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Nella domanda di ammissione i candidati debbono indicare

a) l'elencazione dei titoli allegati,

b) la lingua straniera prescelta per la prova orale (francese, inglese o tedesco)

Art 5

Alla domanda dovranno essere allegati:

a) il diploma originale o copia di esso autenticata dal notaio, di perito industriale - Sezione chimica, richiesto per partecipare al concorso

Qualora l'Istituto presso il quale è stato conseguito il titolo di studio non avesse ancora rilasciato il relativo diploma è consentita la presentazione del certificato provvisorio, su carta legale, dal quale risulti che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale,

b) il certificato del preside dell'Istituto tecnico industriale presso cui il candidato ha conseguito il titolo di studio, indicante i punti riportati negli esami delle singole materie, ove non risultino dal titolo di cui alla precedente lettera *a*),

c) tutti gli altri titoli e certificati di servizio che si ritiene opportuno presentare (tra questi saranno tenuti in particolare considerazione quelli comprovanti l'attitudine e la preparazione del candidato negli studi attinenti ai combustibili)

Art 6

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero

Non sono ammessi al concorso quei candidati le cui domande risultino pervenute al Ministero dopo il suddetto termine, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio.

Art. 7.

Coloro che abbiano superato la prova orale di esame ne avranno comunicazione diretta e dovranno far pervenire al Ministero dell'industria e del commercio - Direzione generale degli affari generali - Ispettorato generale del personale (via Molise n. 2, Roma), entro e non oltre il termine perentorio di venti giorni, i documenti comprovanti eventuali titoli di precedenza o di preferenza agli effetti della nomina al posto cui aspirano.

Il termine di venti giorni decorre dalla data dell'avvenuto ricevimento della comunicazione che sarà trasmessa in duplice esemplare, gli interessati dovranno restituirne subito al Ministero una delle copie dopo avervi apposto in calce la data di ricezione e la propria firma.

Saranno considerati privi di efficacia ai fini della formazione della graduatoria i documenti che saranno presentati o perverranno dopo il termine suddetto.

I documenti necessari per le diverse categorie di candidati, sono i seguenti:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18 dovranno presentare la dichiarazione integrativa di cui alla circolare n. 588 del 1922 del Giornale militare ufficiale, su carta da bollo da L. 100.

Coloro, invece, che furono imbarcati su navi mercantili, in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-18, proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi, su carta da bollo da L. 100, dalle autorità marittime competenti;

b) gli ex legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto alla ex milizia fiumana. Tali documenti dovranno essere rilasciati dall'Ufficio stralcio della ex milizia fiumana, su carta da bollo da L. 100;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, dovranno presentare la dichiarazione integrativa da rilasciarsi per la applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale del 1937 su carta da bollo da L. 100;

d) gli ex combattenti della guerra 1940-43 della guerra di liberazione o della lotta di liberazione di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137 e 19 marzo 1948, n. 241, ed alla legge 23 febbraio 1952, n. 93, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa, provvista di marche da bollo da L. 100, di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare n. 27200 del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina, ovvero quella di cui alla circolare n. 202860 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica.

In luogo della dichiarazione integrativa di cui alla citata circolare n. 5000 dello Stato Maggiore dell'Esercito, i partigiani combattenti riconosciuti ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, e coloro che abbiano partecipato ad operazioni della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, potranno presentare rispettivamente la dichiarazione loro rilasciata dalle competenti Commissioni locali o dalla apposita Commissione costituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

I militari o militarizzati prigionieri delle Nazioni Unite dovranno presentare la notificazione che dovrà essere rilasciata dal competente distretto militare;

e) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione, su carta da bollo da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio il candidato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

f) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale, o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, o della lotta di liberazione, i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, i mutilati od invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, relativamente al territorio della Somalia dalla data di occupazione militare fino e non oltre il 31 marzo 1950, e relativamente al territorio della Libia, dalla data di occupazione militare fino e non oltre il 31 dicembre 1951, i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, nonchè i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, dovranno produrre un documento comprovante il godimento della pensione o il titolo a conseguirla indicato dalle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*) dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176, oppure una dichiarazione di invalidità, in carta libera, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra sulla base dei documenti di cui alle sopracitate lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*).

Sono esclusi dalla produzione di detti documenti gli invalidi iscritti alla nona e decima categoria delle pensioni di guerra, di cui al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 1 a 10 della categoria nona e da 3 a 6 della categoria decima della tabella allegato *A*, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e da 6 ad 11 della tabella stessa.

I mutilati e gli invalidi per servizio dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione e del certificato modello 69-*ter*, rilasciato dall'Amministrazione al servizio della quale l'interessato ha contratto l'invalidità;

g) gli orfani dei caduti nella guerra 1915-18, o per fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935, in Africa orientale, o nella guerra 1940-43, o nella guerra di liberazione o nella lotta di liberazione, ovvero dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, gli orfani dei caduti in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, relativamente al territorio della Somalia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 31 marzo 1950 e relativamente al territorio della Libia dalla data della occupazione militare fino e non oltre il 23 dicembre 1951, gli orfani dei caduti per azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, gli orfani dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra e gli orfani dei caduti in occasione dei fatti di Trieste di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, nonchè gli orfani dei deceduti per cause di servizio di guerra o attinenti alla guerra, prestato nelle Forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, dovranno presentare un certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra.

Gli orfani dei caduti per servizio, dovranno presentare il mod. 69-*ter*, su carta da bollo da L. 100, rilasciato al nome del padre del candidato dall'Amministrazione alle dipendenze della quale l'impiegato è deceduto a causa di servizio;

h) i figli degli invalidi per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra di liberazione, ovvero per la lotta di liberazione i figli degli invalidi civili per i fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, i figli degli invalidi per azioni di terrorismo politico nel territorio delle ex colonie italiane, relativamente al territorio della Somalia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 31 marzo 1950, e relativamente al territorio della Libia dalla data della occupazione militare fino e non oltre il 23 dicembre 1951, i figli dei mutilati e degli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, nonchè i figli dei mutilati o degli invalidi in seguito ai fatti di Trieste di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, dovranno produrre un certificato modello 69 rilasciato, su carta da bollo da L. 100, dalla Direzione generale delle pensioni di guerra al nome del padre del candidato oppure un certificato su carta da bollo da L. 100, del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile.

I figli dei mutilati o degli invalidi per servizio dovranno produrre il mod. 69-*ter*, su carta da bollo da L. 100, rilasciato al nome del padre del candidato dall'Amministrazione al servizio della quale l'impiegato ha contratto l'invalidità;

i) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno esibire la attestazione, su carta da bollo da L. 100, prevista dall'art. 5 del decreto del Ministro ad interim per l'Africa italiana 10 giugno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141, del 19 giugno 1948;

l) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 885, nonchè i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri ed i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948), su carta da bollo da L. 100,

m) i profughi dei territori ceduti allo Stato Jugoslavo con il trattato di pace e della zona *B* del territorio di Trieste, di cui all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, dovranno presentare ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dall'art. 1 della legge stessa un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'opera per l'Assistenza ai profughi giuliani e dalmati, attestante il riconoscimento della qualifica di profugo,

n) i decorati di medaglie al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra ed i promossi per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica notarile del relativo brevetto o dei documenti di concessione,

o) coloro che abbiano riportato sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, su carta da bollo da L. 100;

p) certificato di stato di famiglia su carta da bollo da L 100, rilasciato dal sindaco del Comune ove il candidato ha il proprio domicilio. Tale documento deve essere prodotto soltanto dai candidati coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dal documento stesso, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti a loro favore dalle vigenti disposizioni, che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra,

q) i concorrenti che siano dipendenti di ruolo della Amministrazione statale dovranno produrre i documenti di cui all'art 8, punto 7), del bando di concorso,

r) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo della Amministrazione statale dovranno produrre un certificato su carta da bollo da L 100, rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendono, dal quale risultino gli estremi del provvedimento di assunzione in servizio non di ruolo, nonchè la data di inizio del servizio stesso e le qualifiche riportate,

s) i concorrenti già appartenenti agli Enti soppressi di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno produrre un certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal l'Ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, da cui risulti la data della cessazione del rapporto d'impiego

Art. 8.

La graduatoria è approvata con decreto Ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tale fine i concorrenti dichiarati vincitori del concorso saranno invitati a far pervenire al Ministero dell'industria e del commercio - Direzione generale affari generali - Ispettorato generale del personale, via Molise, n 2, Roma, entro e non oltre il termine perentorio di giorni trenta, a pena di decadenza, i seguenti documenti

Il termine di 30 giorni decorre dalla data di notifica della comunicazione di invito che sarà trasmessa in duplice esemplare, gli interessati dovranno restituire subito al Ministero una delle copie, dopo avervi apposto in calce la data di recezione e la propria firma;

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L 100, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine da cui risulti che l'aspirante alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, abbia compiuto l'età di anni 18 e non superato il limite massimo di età consentito per il cumulo dei benefici spettanti;

2) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani nati in località non compresa nel territorio della Repubblica e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta con decreto del Capo dello Stato,

3) certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero non sia incorso in alcuna delle cause, che, ai termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso

I minori di anni 21 dovranno presentare un certificato rilasciato dalla suddetta autorità, dal quale risulti che essi non sono incorsi in alcuna delle cause che, ai termini delle vigenti disposizioni, impediscano il godimento dei diritti politici;

4) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura presso il Tribunale;

5) certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi, o meno, l'attitudine al servizio. Per i mutilati od invalidi di guerra, per i mutilati od invalidi civili di guerra, per i mutilati per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati od invalidi per servizio, per i mutilati od invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, per i mutilati od invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia, o nei territori soggetti a detto Stato, e per i mutilati od invalidi in occasione dei fatti di Trieste di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, il certificato deve essere rilasciato dall'autorità sanitaria di cui all'art 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n 1176, e contenere ai sensi rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità, o mutilazione non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e sia idoneo a proficuo lavoro nello impiego al quale aspira

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso, ai sensi dell'art 2, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3,

6) documento da cui risulti l'adempimento degli obblighi militari o l'esito di leva o l'iscrizione nelle liste di leva. In particolare si indicano per le diverse categorie di candidati la denominazione del documento e l'ente competente a rilasciarlo

per gli ufficiali in congedo od in servizio: copia dello « stato di servizio » (« estratto matricolare » per gli ufficiali della Marina militare),

per i sottufficiali e militari di truppa in congedo illimitato od in servizio copia del « foglio matricolare » (« estratto del foglio matricolare » per i sottufficiali ed il personale del Corpo equipaggi militari marittimi);

per i militari in congedo illimitato provvisorio, cioè arruolati dagli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi della propria classe, oppure appartenenti a classi già chiamate alle armi ma non ancora incorporati perchè ammessi ai benefici del ritardo o del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni copia del « foglio matricolare » (« estratto del foglio matricolare » per il personale della Marina militare);

per i riformati in rassegna (dopo l'arruolamento in sede di selezione attitudinale o durante la prestazione del servizio alle armi) · copia del « foglio matricolare » (« estratto del foglio matricolare » per il personale della Marina militare);

per i rivedibili o riformati dalla Commissione di leva: « certificato di esito di leva »;

per gli iscritti di leva (giovani cioè che appartengono a classe non ancora chiamata alla leva): « certificato di iscrizione nelle liste di leva ».

I certificati di iscrizione nelle liste o di esito di leva debbono essere rilasciati dai sindaci, e vistati, per conferma, dai commissari di leva.

Per gli appartenenti alla leva di mare, i certificati di esito di leva debbono essere rilasciati dalle capitanerie di porto.

Il rilascio delle copie degli stati di servizio o dei fogli matricolari per il personale appartenente all'Esercito compete ai Distretti militari.

Il rilascio dell'estratto matricolare per il personale appartenente alla Marina militare compete

alla Direzione generale degli uffici e dei servizi medico-sanitari del Ministero della difesa-Marina, se trattasi di ufficiali,

alla Direzione generale del corpo degli equipaggi della Marina militare del Ministero difesa Marina, se trattasi di sottufficiali e militari di leva aventi 39 o più anni di età,

alle capitanerie di porto di iscrizione, se trattasi di sottufficiali o militari di leva aventi meno di 39 anni

Il rilascio delle copie dello stato di servizio e del foglio matricolare per il personale dell'Aeronautica militare compete

alla Direzione generale personale militare, 5ª divisione del Ministero della difesa-Aeronautica se trattasi di ufficiali e sottufficiali (richiesta da indirizzare per il tramite dei comandi di zona aerea territoriale o di aeronautica competente per giurisdizione),

all'ufficio stralcio dell'Ispettorato leva e matricola del Ministero della difesa-Aeronautica, se trattasi di militari di truppa (richiesta da rivolgersi direttamente dagli interessati al predetto ufficio stralcio).

I documenti sopraindicati debbono essere in regola con le leggi sul bollo

7) i concorrenti che siano dipendenti di ruolo dell'Amministrazione statale potranno produrre soltanto i documenti di cui al n 5 del presente articolo, nonchè la copia dello stato di servizio civile, con l'indicazione delle qualifiche riportate, rilasciata dalla competente Amministrazione il cui primo foglio dovrà essere munito di marche da bollo da L 200 ed ogni foglio aggiunto di marche da bollo da L 200 Le marche da bollo dovranno essere debitamente annullate

A tale documento dovrà essere aggiunta una attestazione dell'Amministrazione da cui detti candidati dipendono, su carta da bollo da L 100, dalla quale risulti se siano stati o meno sottoposti a procedimento penale o disciplinare

I concorrenti che si trovino alle armi per obblighi di leva potranno esibire, in luogo dei documenti di cui ai numeri 2), 5) e 6) del presente articolo, un certificato rilasciato, su carta da bollo da L 100, dal comandante del Corpo al quale appartengono comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati dichiarati indigenti dalla competente autorità potranno produrre in carta libera, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 aprile 1947, n 242, soltanto i documenti di cui ai numeri 1), 2), 4) e 5) del presente articolo, purchè dagli stessi risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza, che dovrà essere aggiunto agli altri documenti

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri, ad eccezione del titolo originale di studio

Tuttavia i candidati i quali abbiano presentato i documenti per partecipare ad altri concorsi indetti dal Ministero del l'industria e del commercio potranno fare riferimento a tali documenti purchè non siano scaduti di efficacia ai fini del presente concorso

Art. 9.

I documenti presentati dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo

L'Amministrazione potrà concedere un ulteriore brevissimo termine perentorio per la rettifica dei documenti non regolari ad eccezione della domanda di ammissione

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 7) dell'articolo precedente ed alle lettere *p*) ed *r*) dell'art. 7 non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data di ricevimento della richiesta dei documenti stessi.

Art. 10.

Gli esami consisteranno in una prova scritta, in una prova pratica ed in una prova orale.

Prova scritta:

a) svolgimento di un tema su argomento di tecnologia chimica applicata ai combustibili e di calcoli termochimici.

Prova pratica:

Saggi di analisi quantitativa aventi rapporto con la valutazione dei combustibili.

Prova orale:

a) interrogazioni relative ad argomenti di tecnologie chimiche applicate ai combustibili,

b) discussione sui risultati della prova pratica;

c) traduzione riassuntiva dal francese o inglese o tedesco (a scelta del candidato) di pubblicazioni relative ad argomenti tecnici.

Art 11

Il concorso sarà giudicato da una Commissione composta:

da un presidente scelto tra gli impiegati dell'Amministrazione dell'industria e del commercio con qualifica non inferiore ad ispettore generale;

da due professori d'istituto d'istruzione secondaria di 2° grado delle materie sulle quali vertono le prove di esame,

da due impiegati della carriera direttiva dell'Amministrazione dell'industria e del commercio con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva del Ministero dell'industria e del commercio, con qualifica non inferiore a quella di consigliere di 2ª classe

Per la prova scritta e pratica i candidati dispongono di 10 ore ciascuna.

Art 12.

La Commissione procederà, prima delle prove scritte e pratiche, all'esame dei titoli per la cui valutazione essa disporrà di cinque punti.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato la media di almeno sette decimi nelle prove scritta e pratica e non meno di sei decimi in ciascuna di esse

Di tale ammissione verrà data comunicazione agli interessati con l'indicazione del voto riportato nelle prove L'avviso per la presentazione alle prove orali verrà data ai candidati ammessi almeno venti giorni prima di quello stabilito per l'inizio di esse Al termine di ogni seduta dedicata alle prove orali la Commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione, verrà affisso nel medesimo giorno nei locali dove si terranno gli esami.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritta e pratica, dal punto ottenuto in quella orale e da quello riportato nella valutazione dei titoli.

Art. 13.

Per lo svolgimento dell'esame si osserveranno le norme del Decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 1957, n 686.

Le prove si svolgeranno in Roma, nell'epoca e nel luogo che verranno, a mezzo di lettera raccomandata, tempestivamente comunicati ai candidati e, comunque, non meno di quindici giorni prima dell'inizio di esse

Del diario delle prove è dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

I concorrenti dovranno presentarsi agli esami muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

1) fotografia di data recente (applicata sul prescritto foglio di carta da bollo) firmata dall'aspirante La firma dovrà essere autenticata da un notaio o dal sindaco del Comune di residenza;

2) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente dello Stato;

3) tessera postale;

4) porto d'armi,

5) patente automobilistica;

6) passaporto.

Art. 14.

La graduatoria del vincitore del concorso e quella dei dichiarati idonei tenuto conto delle precedenze e dei benefici di carattere preferenziale previsti dalle vigenti disposizioni, a favore di determinate categorie, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'industria e del commercio.

Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

A parità di merito saranno applicate le preferenze di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 15.

Il vincitore del concorso sarà assunto con la qualifica di vice perito analista in esperimento con l'assegno mensile che

non può eccedere il dodicesimo dello stipendio iniziale relativo alla qualifica di vice perito analista ai termini del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n 19

La nomina a stabile avrà luogo dopo compiuto un periodo di due anni di esperimento ed in seguito ai buoni risultati dell'esperimento stesso

Il vincitore che allo scadere dell'esperimento non consegue la nomina a stabile è dispensato dal servizio, udito il Consiglio di amministrazione del Ministero dell'industria e del commercio, con diritto alla liquidazione di una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di esperimento.

Sarà considerato decaduto dalla nomina il vincitore che, senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione, non assuma servizio, nel termine prefisso, presso l'ufficio assegnatogli.

Al vincitore del concorso non compete alcun rimborso oltre quello relativo alle spese di viaggio dalla sua residenza alla sede ove è destinato a norma delle vigenti disposizioni.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 aprile 1958

Il Ministro: GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 giugno 1958
Registro n. 3 Industria e commercio, foglio n 85

(3643)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Concorso a otto posti di ispettore in prova fra abilitati all'esercizio della professione di medico-chirurgo

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con la legge 26 marzo 1958, n 425;

Vista la relazione della Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali) n. P A G 41 1 202 74414 in data 30 maggio 1958

Sentito il Consiglio di amministrazione.

Decreta:

Art 1

E' indetto un pubblico concorso, per l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato a otto posti di ispettore in prova fra abilitati all'esercizio della professione di medico-chirurgo

Art 2

Ai concorrenti che saranno assunti verrà assegnato lo stipendio annuo lordo minimo della qualifica e le altre competenze spettanti al personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Art 3

E' approvato l'allegato avviso programma contenente le norme per lo svolgimento del concorso

Roma, addì 13 giugno 1958

Il Ministro: ANGELINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 luglio 1958
Registro n. 28 Ufficio risc. ferrovie, foglio n. 5. — BARNABA

PROGRAMMA DI CONCORSO

E' indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a otto posti di ispettore in prova.

1 — Per l'ammissione al concorso gli aspiranti dovranno essere forniti del diploma, rilasciato in Italia, di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo.

Al concorso non sono ammesse le donne.

2. — Gli aspiranti dovranno spedire, a mezzo posta raccomandata, in maniera che pervenga alla Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali, Concorsi) in Roma, piazza della Croce Rossa, non oltre trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, la domanda di ammissione da loro firmata e redatta su carta da bollo da L 200 in conformità al modello allegato *B*

In detta domanda, i candidati dovranno dichiarare:

la data e luogo di nascita,

il possesso della cittadinanza italiana Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica,

il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime,

le eventuali condanne penali riportate,

il titolo di studio di cui al punto 1,

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni (compresa l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato) e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego,

i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio, per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Il *candidato, alla data di scadenza del termine stabilito* per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, non deve avere oltrepassato il 30° anno di età

Tale limite massimo di età è elevato

a) di due anni per coloro che siano coniugati o vedovi alla data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso,

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima,

c) di cinque anni per coloro che parteciparono, nei reparti mobilitati delle Forze armate, alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 o per coloro che hanno partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940 1943 o della guerra di liberazione, per i partigiani combattenti, per i cittadini deportati dal nemico per i profughi dai territori di confine per i profughi dall'Africa italiana, per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la *sovranità dello Stato italiano, per i profughi dai territori* esteri, per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, e per coloro che sono stati addetti ad operazioni di bonifica di campi minati, dragaggio mine e rastrellamento e brillamento di mine e altri ordigni esplosivi diversi dalle mine,

d) per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali, del periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 ai sensi dell'art 5 del regio decreto legge 20 gennaio 1944, n 25, convertito senza modifiche nella legge 5 maggio 1949, n 78

Il limite massimo di età è poi elevato ad anni 39 per i combattenti o assimilati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare e per i promossi per merito di guerra nonchè per i capi di famiglia numerosa di cui all'art 2 della legge 20 marzo 1940, n 233, modificata dall'art 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n 267

Il limite massimo di età è elevato sino a 40 anni, ritenendosi *però assorbita ogni altra elevazione eventualmente* spettante

a) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale,

b) per il personale licenziato dagli Enti di diritto pubblico e da altri Enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Per gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, mentre per gli assistenti straordinari volontari ed incaricati,

sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria

Tutte le elevazioni eventualmente spettanti possono cumularsi fra di loro purchè complessivamente non si superino i quaranta anni

Il limite di anni 30 è elevato fino a 45 anni per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato e per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 nonchè per i profughi dai territori ceduti allo Stato jugoslavo con il trattato di pace e dalla Zona *B* del territorio di Trieste

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per il personale civile di ruolo in servizio presso le Amministrazioni statali e per quello tuttora in servizio e già inquadrato nei ruoli aggiunti.

Si prescinde dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda ed anche di autorità in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, e che non siano stati reimpiegati come civili.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti, viene disposta, a norma dell'art. 5 dello stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, con decreto motivato del Ministro.

Non sono consentiti tramiti, nemmeno di pubbliche Amministrazioni, nella trasmissione delle domande e quindi il ritardo nell'arrivo di esse non sarà per nessun motivo ritenuto giustificato

3. — Non è ammesso al concorso chi sia stato destituito, revocato o licenziato per motivi disciplinari dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato o da altre Amministrazioni pubbliche

Gli aspiranti dipendenti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato che saranno dichiarati vincitori del concorso, dovranno optare per la nuova posizione di ispettore in prova, della quale acquisteranno tutte le caratteristiche con gli obblighi relativi Gli eventuali diritti acquisiti nella precedente posizione, saranno loro riconosciuti ai sensi delle norme in vigore

Ai vincitori dipendenti di ruolo dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato o dipendenti di ruolo delle altre Amministrazioni dello Stato che alla data di decorrenza della nomina in prova abbiano in godimento uno stipendio di importo superiore a quello iniziale previsto per la qualifica ferroviaria conseguita, sarà concesso un assegno personale pensionabile pari alla differenza fra lo stipendio già goduto e quello spettante, riassorbibile per effetto di aumenti normali di stipendio e di promozioni

Anche tali vincitori sono obbligati a compiere il periodo di prova prescritto, rimanendo inteso che coloro i quali entro tale periodo non dimostreranno di possedere la idoneità alle funzioni a cui verranno assegnati, saranno riportati nella precedente posizione e il fatto di essere riusciti vincitori del concorso di cui trattasi, non darà loro titolo ad accampare alcuna pretesa presente o futura.

4. — I concorrenti che intendano sostenere esami facoltativi di radiologia medica, di psicologia applicata, di lingue estere (francese, inglese, tedesca) e di laboratorio, debbono indicarlo nella domanda; non sarà tenuto conto delle richieste fatte posteriormente alla data di scadenza fissata dal punto 2 del presente bando.

5 — I concorrenti dovranno, nel loro interesse, seguire le pubblicazioni che verranno fatte nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica circa la data e la località in cui avranno luogo le prove scritte, data e località che saranno stabilite con successivo provvedimento.

Ad ogni buon fine, i concorrenti stessi riceveranno tempestivamente, a mezzo posta raccomandata, apposita credenziale.

Agli esami stessi, i concorrenti dovranno presentarsi muniti di documento d'identità personale non scaduto di validità.

6 — I candidati, oltre alle attitudini fisiche e psichiche necessarie a disimpegnare le mansioni inerenti al posto cui aspirano, devono possedere sana e robusta costituzione e devono essere scevri da organiche imperfezioni

Saranno dichiarati non idonei i candidati che, per le loro condizioni di salute o per i loro precedenti morbosi, potrebbero trovare difficoltà al disimpegno incondizionato del proprio servizio, o invocare tali condizioni e precedenti per cercare di ottenere facilitazioni di servizio, od essere costretti ad un prematuro esonero per inabilità fisica

I candidati stessi devono inoltre possedere i seguenti requisiti particolari: statura non inferiore a m 1,50, acutezza visiva di almeno 14/10 complessivamente, raggiungibile anche con correzione di lenti sferiche o cilindriche di non oltre + 4 diottrie o — 5 diottrie purchè la differenza fra la refrazione dei due occhi non sia superiore a 3 diottrie, campo visivo normale, senso cromatico normale alla prova con le tavole pseudoisocromatiche di Ishihara, percezione della voce afona a non meno di m. 8 complessivamente ed a non meno di m 2 dall'orecchio peggiore.

I minorati di guerra, e categorie assimilate, possono chiedere di essere ammessi a partecipare al presente concorso, ma saranno dichiarati fisicamente idonei soltanto se i sanitari dell'Azienda, alla visita medica di cui al punto 13, li troveranno in possesso di tutti i requisiti particolari sopra indicati e giudicheranno che la loro minorazione non costituisce motivo di incompatibilità con l'incondizionato disimpegno di tutte le mansioni inerenti al posto cui aspirano e che non presentano condizioni di inidoneità a norma del secondo comma del presente punto 6

7 — Il direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzato a nominare la Commissione esaminatrice seguendo le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5 Il provvedimento di nomina della Commissione verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

Per l'espletamento degli esami facoltativi di radiologia medica, di psicologia applicata, di lingue estere e di prove di laboratorio, saranno aggregati alla Commissione esaminatrice, con voto soltanto per detti esami, competenti funzionari o sanitari fiduciari dell'Azienda

In caso di impedimento di qualcuno dei componenti la Commissione esaminatrice, esso verrà definitivamente sostituito da altro membro

8 — Gli esami obbligatori saranno scritti e orali come dal programma di cui l'allegato *A*.

Agli esami facoltativi di cui al paragrafo *c*) dell'allegato *A* saranno sottoposti soltanto i concorrenti ammessi alle prove orali delle materie obbligatorie

Di ciascun esame facoltativo sarà tenuto conto soltanto se il concorrente avrà riportato una votazione non inferiore alla metà dei punti disponibili per l'esame stesso

Per tale votazione, la Commissione disporrà di:

6 punti per l'esame di radiologia medica,
3 punti per l'esame di psicologia applicata,
2 punti per il complesso delle prove di laboratorio;
1 punto per ciascuna delle lingue estere

9 — Per ciascuna prova obbligatoria la Commissione disporrà dei seguenti punti

1ª prova scritta, punti 10;
2ª prova scritta, punti 10,
3ª prova scritta, punti 10,
prova orale, punti 10

Saranno ammessi alla prova orale i concorrenti che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse

Saranno dichiarati idonei i concorrenti che nella prova orale avranno riportato almeno i sei decimi dei punti

10 — I concorrenti che abbiano superato le prove di esame, saranno invitati a far pervenire all'Azienda non oltre 30 (trenta) giorni decorrenti dal giorno successivo a quello del ricevimento dell'invito, il certificato delle classificazioni ottenute negli esami sostenuti durante gli anni accademici ed in quello finale di laurea nonchè i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di merito (culturali, professionali e pubblicazioni), di precedenza (riserva dei posti) e di preferenza nelle nomine.

Per i titoli di merito la Commissione disporrà di:

2 punti per la media dei voti riportati agli esami universitari per il conseguimento della laurea, saranno valutate solo le medie non inferiori a 24 trentesimi;

3 punti per il complesso degli altri titoli di merito (culturali, professionali, pubblicazioni)

11. — La votazione complessiva è determinata sommando la media dei punti riportati nelle prove scritte, il punto ottenuto nella prova orale, il punto riportato in ciascuna prova facoltativa nonchè il punto conseguito nella valutazione dei titoli

I posti del concorso saranno assegnati secondo l'ordine di graduatoria, con l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge relative ai posti da riservare ai concorrenti che rivestono la qualità di mutilato o invalido di guerra e categorie assimilate, di combattente e categorie assimilate nonchè di orfano di guerra e categorie assimilate.

A parità di voti saranno preferiti, nell'ordine che segue.

a) gli insigniti di medaglia al valor militare,

b) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;

c) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;

d) i profughi dai territori ceduti allo Stato jugoslavo con il trattato di pace e dalla Zona *B* del territorio di Trieste,

e) i mutilati ed invalidi per servizio,

f) gli orfani di guerra;

g) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;

h) gli orfani dei caduti per servizio,

i) i feriti in combattimento;

l) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonchè i capi di famiglia numerosa;

m) coloro che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione della Scuola superiore della pubblica Amministrazione, tenendo conto del punteggio conseguito per la preferenza fra gli stessi (art 150 decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3);

n) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti,

o) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra,

p) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio,

q) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;

r) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato,

s) i coniugati con riguardo al numero dei figli.

A parità di titoli, la preferenza è determinata:

1) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

2) dall'aver prestato lodevole servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

3) dall'età

12. — La graduatoria del concorso verrà approvata con decreto Ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego A tale fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati dall'Amministrazione a far pervenire, non oltre 30 (trenta) giorni decorrenti dal giorno successivo a quello del ricevimento dell'invito, pena decadenza dal diritto al posto, i seguenti documenti:

a) diploma originale di laurea o copia notarile dello stesso, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità accademica in sostituzione del diploma;

b) diploma originale attestante il possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione o certificato attestante il possesso dell'abilitazione provvisoria, o copia notarile di uno degli stessi, debitamente legalizzata,

c) certificato penale dell'ufficio del casellario giudiziale, su carta bollata da L 200,

d) estratto dell'atto di nascita, su carta bollata da L. 100;

e) certificato su carta bollata da L. 100, comprovante che il concorrente è cittadino italiano;

f) certificato su carta bollata da L. 100, comprovante il godimento dei diritti politici;

g) documento militare:

ufficiali in congedo od in servizio: estratto dello « stato di servizio » (« estratto matricolare » per gli ufficiali della Marina militare), provvisto di bollo per L. 200;

sottufficiali e militari di truppa in congedo illimitato od in servizio: estratto del « foglio matricolare », provvisto di bollo per L 200,

militari in congedo illimitato provvisorio, cioè arruolati dagli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi della propria classe, oppure appartenenti a classi già chiamate alle armi ma non ancora incorporati perchè ammessi ai benefici del ritardo o del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni estratto del « foglio matricolare » provvisto di bollo per L 200,

riformati in rassegna (dopo l'arruolamento, in sede di selezione attitudinale o durante la prestazione del servizio alle armi): estratto del « foglio matricolare », provvisto di bollo per L. 200;

rivedibili o riformati dalla Commissione di leva: « certificato di esito di leva », su carta bollata da L 100,

iscritti di leva (giovani cioè che appartengono a classe non ancora chiamata alla leva): certificato di iscrizione nelle liste di leva, su carta bollata da L 100

Le certificazioni di cui alle lettere *d*), *e*) ed *f*), possono essere contenute in unico documento

Per i militari alle armi è sufficiente una dichiarazione del Comando da cui dipendono

Qualora, per fatto di autorità militari, i candidati vengano a trovarsi nell'impossibilità di produrre tempestivamente uno dei documenti militari richiesti, dovranno premurarsi di far pervenire, nei termini, una dichiarazione della stessa autorità attestante tale impedimento

Il personale di ruolo dipendente dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è esonerato dalla presentazione dei predetti documenti; dovrà presentare il titolo di studio ove non l'abbia già prodotto

Il personale di ruolo delle altre Amministrazioni dello Stato deve far pervenire, nel suindicato termine di 30 giorni, una copia integrale dello stato di servizio ed il titolo di studio ed è esonerato dalla presentazione degli altri documenti occorrenti per dimostrare il possesso di tutti gli altri requisiti.

I certificati di cui alle lettere *c*), *e*) ed *f*), del presente punto, debbono essere in data non anteriore a più di tre mesi a quella dell'invito di cui sopra

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, gli orfani di guerra, ecc) hanno l'obbligo di presentare i documenti in carta bollata, quelli dichiarati indigenti dall'autorità competente possono invece produrre i documenti stessi in carta libera ma su ciascuno di essi deve essere apposta annotazione relativa allo stato di indigenza

13. — I concorrenti di cui al primo comma del precedente punto 12, verranno sottoposti a visita medica da parte dei sanitari dell'Azienda, per accertare il possesso dei requisiti fisici di cui al punto 6 del presente bando Quelli dichiarati fisicamente non idonei decadranno dal diritto all'assunzione.

La visita medica è subordinata al pagamento di una tassa di L 105 da effettuarsi mediante versamento sul conto corrente postale n 1/30795 intestato alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato - Servizio ragioneria - Tassa per visita medica Il modulo per effettuare il versamento sarà rimesso agli interessati unitamente alla credenziale per recarsi alla predetta visita

La relativa ricevuta dovrà essere consegnata, all'atto della visita, all'Ispettorato sanitario insieme alla credenziale che sarà fatta pervenire agli interessati

Al versamento della tassa suddetta non sono tenuti i partecipanti al concorso che si trovino in servizio ferroviario di ruolo

Alla predetta visita, i concorrenti dovranno presentarsi muniti di documento di identità personale non scaduto di validità

14 — Gli aspiranti dichiarati vincitori del concorso saranno nominati in prova con lo stipendio annuo lordo minimo della qualifica e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato.

Il trattamento economico avrà inizio dalla data della effettiva entrata in servizio di prova.

15 — I vincitori del concorso saranno destinati agli Ispettorati sanitari in cui le necessità di servizio lo esigeranno, escluso comunque quello di Roma ed esclusa la sede centrale del Servizio sanitario.

16 — I vincitori del concorso che senza motivo ritenuto giustificato non prendessero servizio nella località loro assegnata entro il termine stabilito dall'Azienda, decadono dall'impiego. In caso di mancata assunzione di qualcuno dei vincitori, saranno nominati altri candidati idonei nell'ordine della relativa graduatoria, con l'osservanza delle disposizioni vigenti per la riserva dei posti.

Roma, addì 13 giugno 1958

ALLEGATO *A*

PROGRAMMA DI ESAME

A) *Esami scritti obbligatori*.

1) tema di patologia speciale medica;

2) tema di patologia speciale chirurgica;

3) risposte a quesiti vari di patologia e clinica medica e di patologia e clinica chirurgica.

B) *Esame orale obbligatorio su argomenti di*

igiene generale, con particolare riguardo all'igiene delle acque, dell'alimentazione, delle abitazioni, ed alla epidemiologia e profilassi delle malattie infettive,

traumatologia infortunistica con particolare riguardo alla tubercolosi, al diabete, alle malattie dei sistemi nervoso, circolatorio, respiratorio, urogenitale, ed alle ernie,

patologia delle malattie professionali soggette all'obbligo dell'assicurazione e loro prevenzioni

C) *Esami facoltativi*.

1) radiologia medica. prova orale teorico-pratica sugli apparecchi, sulla tecnica e su argomenti di diagnostica radiologica;

2) psicologia applicata· metodi di valutazione con tests di livello e proiettivi della personalità,

3) prove di laboratorio esami chimico-fisici, microscopici e batteriologici di interesse clinico, esami chimico-fisici e batteriologici delle acque, esami chimici e microscopici dei principali alimenti e bevande,

4) lingue estere (francese, inglese, tedesca) traduzione, per iscritto e senza dizionario, di un brano redatto in lingua italiana, conversazione

---

Carta bollata da L 200 ALLEGATO *B*

Alla Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato

Servizio personale e affari generali (Concorsi) — ROMA

Il sottoscritto (1) . . . nato il (2) . a . (Prov)

presa conoscenza dell'avviso-programma in data 13 giugno 1958 per il concorso a otto posti di ispettore in prova, domanda di parteciparvi, dichiarando di accettare le condizioni tutte contenute nel programma (3)

Con la presente dichiara inoltre:

di essere cittadino italiano,

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (per coloro che non siano iscritti o siano stati cancellati dalle liste medesime, indicarne i motivi),

di non aver riportato condanne penali (in caso contrario, indicare le condanne penali riportate, specificandone le date e le autorità che hanno emesso le sentenze relative),

di essere in possesso della laurea in medicina e chirurgia, conseguita presso l'Università (indicare quale) in data

di essere in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo,

di aver soddisfatto gli obblighi di leva (in caso contrario indicare se riformato, rivedibile, ammesso al beneficio del ritardo, se iscritto soltanto nelle liste di leva, ecc.).

Aggiunge che non ha mai prestato servizio presso l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato od altra Amministrazione pubblica (4).

Data .

Firma .
(da autenticare da un notaio o dal segretario comunale)

Indirizzo (5) .
(il candidato alle armi deve indicare anche l'indirizzo civile)

---

(1) Scrivere a macchina o a stampatello.

(2) Per godere dell'eventuale elevazione del limite massimo di età, indicare i titoli posseduti

(3) Chi vorrà assoggettarsi alle prove facoltative di radiologia medica o di psicologia applicata o di lingue estere o di laboratorio, dovrà aggiungere sulla domanda la relativa richiesta, indicando su quali lingue (francese, inglese, tedesca) intende essere esaminato

(4) In caso diverso la dichiarazione dovrà specificare il servizio prestato la data e le località relative.

(5) Il candidato ha l'obbligo d'informare tempestivamente l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato degli eventuali successivi cambiamenti di indirizzo.

(3938)

PREFETTURA DI PIACENZA

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Piacenza

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PIACENZA

Veduto il proprio decreto n 44616, in data 23 dicembre 1957, con il quale venne indetto pubblico concorso per titoli ed esami a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Piacenza alla data del 30 novembre 1957,

Veduto il proprio decreto n. 17117 del 28 maggio 1958, con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice del concorso anzidetto,

Veduti i verbali della Commissione di cui innanzi e la graduatoria di merito formulata della stessa;

Veduti il testo unico delle leggi sanitarie del 27 luglio 1934, n 1265 ed il regolamento 11 marzo 1935, n. 281,

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei concorrenti dichiarati idonei nel concorso di cui in narrativa:

1 Peggiani Reneo . . . . punti 60,979
2 Sali Giovanni . . . . » 59,615
3 Bissi Adriano . . . . » 59,045
4 Albarelli Ennio . . . . » 57,833
5 Viola Luigi . . . . » 57,619
6 Rimondi Cesare . . . . » 57,560
7 Corbellini Arnaldo . . . . » 56,946
8 Martino Venceslao . . . . » 55,989
9 Forcari Leopoldo . . . . » 55,116
10 Varacca Walter . . . . » 54,920
11 Gelmetti Natalino . . . . » 54,657
12 Arpellino Giuseppe . . . . » 54,339
13 Finazzi Giovanni . . . . » 53,865
14 Biega Angelo . . . . » 53,712
15 Magnani Gerolamo . . . . » 53,642
16 Ferri Egisto . . . . » 53,475
17 Lanzoni Giuseppe . . . . » 53,425
18 Colombi Contardo . . . . » 53,351
19. Dagnino Vincenzo . . . . » 53,145
20 Rocca Giuseppe . . . . » 52,735
21 Ferrari Alberico . . . . » 52,451
22 Longhi Mosè . . . . » 51,967
23 Vergine Mario . . . . » 51,551
24 Maccioni Ettore . . . . » 51,392
25 Mazzera Faustino . . . . » 51,243
26 Valcarenghi Guido . . . . » 50,730
27 Paolillo Giuseppe . . . . » 50,421
28 Schivardi Giuseppe . . . . » 50,218
29 Rasori Livio . . . . » 48,943
30 Squeri Gian Franco . . . . » 48,780
31 Botti Giuseppe . . . . » 48,751
32 Sesenna Giuseppe . . . . » 48,522
33 Belluzzi Terenzio . . . . » 48,439
34 Villa Ermanno . . . . » 48,346
35 Laggi Cristoforo . . . . » 48,170
36 Cavalli Lorenzo . . . . » 48,144
37 Ventriglia Francesco . . . . » 47,312
38 Gaggioli Carlo . . . . » 46,835
39 Callegari Gian Carlo . . . . » 46,583
40 Ferrari Giuseppe . . . . » 46,375
41 Zappa Ausano . . . . » 46,187
42. Valente Gian Luigi . . . . » 46,156
43 Semeraro Giovan Battista, coniugato con prole . . . . » 46,000
44 Vismara Enrico . . . . » 46,000
45 Perini Giovanni . . . . » 45,916
46 Ferrazza Augusto . . . . » 45,706
47 Rossi Antonio . . . . » 45,437
48 Mori Luigi . . . . » 45,258
49 Ramoni Giacomo . . . . » 45,227
50 Uggetti Mario . . . . » 44,797
51. Premoli Agostino . . . . » 44,750
52. Allegri Alberto . . . . » 44,563
53 Casari Luigi . . . . » 44,290
54. Gianelli Albino . . . . » 44,259
55. Borghesi Angiolo, coniugato con prole . . » 44,000
56. Rossi Luigi . . . . » 44,000
57. Rossi Gian Luigi . . . . » 43,935
58. Tapparelli Franco . . . . » 43,500
59 Fugazza Donnino . . . . » 43,437
60 Gerola Gian Franco . . . . » 43,154

61	Gavotti Emilio	punti 43,000
62	Cicardi Valentino	» 42,870
63	Bojan Erasmo	» 42,687
64	Bonvicini Romeo	» 42,621
65	Fumagalli Aldo	» 42,593
66.	Maestri Silvestro	» 42,312
67	Nardini Walter	» 42,227
68	Rossetti Gilberto	» 42,000
69	Culzoni Vitaliano, più anziano d'età	» 41,500
70.	Gatti Renzo	» 41,500
71.	Zati Marino	» 41,057
72	Bellone Francesco	» 41,000
73.	Cova Giuseppe	» 40,687
74.	Gaito Gino	» 40,500
75.	Gaiardoni Paolo, più anziano d'età	» 40,000
76.	Agazzi Aldo, più anziano d'età	» 40,000
77	Bianchi Igino, più anziano d'età	» 40 000
78	Cicoli Elio	» 40,000
79.	Marabotti Enrico	» 39,662
80.	Bonisoli Alceo	» 39,657
81.	Cusaro Luigi	» 39,550
82.	Morselli Abdon, più anziano d'età	» 39,500
83	Dotti Pietro	» 39,500
84.	Bigoni Gaetano, coniugato con prole	» 39,000
85	Ruggeri Carlino	» 39,000
86	Passoni Giuseppe	» 38 500
87.	Molinari Domenico	» 37,450
88	Dellassanta Evasio	» 37,437
89	Carcano Gian Battista	» 36,450
90.	Michelli Giovan Battista	» 36,000
91.	Gatti Francesco	» 35,000

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Prefettura e dei Comuni sedi delle condotte poste a concorso.

Piacenza, addì 19 luglio 1958

Il prefetto: GIURA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PIACENZA

Veduto il proprio decreto n 23858, in data odierna, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati dichiarati idonei nel concorso pubblico per titoli ed esami a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Piacenza alla data del 30 novembre 1957,

Vedute le indicazioni delle sedi, per ordine di preferenza, fatte dai candidati nelle domande di ammissione al concorso,

Veduti il testo unico delle leggi, sanitarie del 27 luglio 1934, n. 1265 ed il regolamento 11 marzo 1935, n 281;

Decreta:

I concorrenti sottoelencati sono dichiarati vincitori del concorso di cui in narrativa, per le sedi a fianco di ciascuno indicate.

1) Peggiani Reneo: Condotta di Piacenza;

2) Sali Giovanni. Condotta consorziale Rottofreno-Calendasco.

Il sindaco di Piacenza ed il presidente del Consorzio veterinario Rottofreno-Calendasco sono incaricati, per la parte di rispettiva competenza, dell'esecuzione del presente decreto

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Prefettura e dei Comuni sedi delle condotte poste a concorso.

Piacenza, addì 19 luglio 1958

Il prefetto: GIURA

(3987)

PREFETTURA DI IMPERIA

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Imperia

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI IMPERIA

Visti i precedenti decreti di pari numero in data 2 febbraio 1958, con i quali è stata approvata la graduatoria delle idonee al concorso per posti vacanti di ostetriche condotte nella provincia di Imperia, bandito il 17 novembre 1956, e sono state dichiarate le vincitrici delle singole condotte messe a concorso;

Considerato che le candidate Magliano Consolina e Montalto Laura sono state dichiarate rinunciatarie al posto assegnatole e che le seguenti Poli Giuseppina, Poggi Angela, Garberi Maria, Racca Clara, Pizzi Giulia e Ravinale Maria hanno dichiarato di rinunciare al posto di ostetrica condotta nel Consorzio ostetrico di Airole-Olivetta San Michele,

Viste le preferenze espresse dalle candidate che seguono nella graduatoria;

Vista la dichiarazione di accettazione della predetta condotta da parte dell'ostetrica Rossi Enrichetta,

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento dei concorsi sanitari approvato con regio decreto n. 281, in data 11 marzo 1935,

Decreta

La condotta ostetrica del Consorzio Airole-Olivetta San Michele è assegnata all'ostetrica Rossi Enrichetta

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Prefettura e del Comune capo consorzio.

Imperia, addì 18 luglio 1958

Il prefetto PASSANNANTI

(3989)

PREFETTURA DI LUCCA

Graduatoria del concorso al posto di ufficiale sanitario del comune di Camaiore

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LUCCA

Visto il proprio decreto n 15845 Div 3ª/san, in data 1° dicembre 1957 col quale e stato bandito il concorso al posto di ufficiale sanitario del comune di Camaiore,

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso suindicato,

Visti il testo unico 27 luglio 1934, n 1265, nonchè il regolamento 11 marzo 1935, n 281, sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie,

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati al concorso al posto di ufficiale sanitario del comune di Camaiore

1	Francesconi Giuliano	punti 145 75	su 200
2	Dell'Omodarme Giorgio	» 136,90	»
3	Pinti Giuseppe	» 131,75	»
4.	Equi Angiolo	» 130,60	»

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi di legge.

Lucca, addì 15 luglio 1958

Il prefetto MAURO

(3990)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G C